

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 06 febbraio 2012



LIBERALIZZAZIONI

Repubblica Affari Finanza	06/02/12	P. 10	Quelle lobby al lavoro per rompere la lenzuolata	Eugenio Occorsio	1
---------------------------	----------	-------	--	------------------	---

LIBERALIZZAZIONI PROFESSIONI

Corriere Della Sera - Corriereconomia	06/02/12	P. 17	Liberalizzazioni I tecnici scendono in campo	Isidoro Trovato	2
--	----------	-------	--	-----------------	---

ASSICURAZIONI PROFESSIONISTI

Repubblica Affari Finanza	06/02/12	P. 32	Rc dei professionisti l'obbligo di assicurazione debutta nel caos	Andrea Rustichelli	4
---------------------------	----------	-------	---	--------------------	---

PREVENZIONE INCENDI

Sole 24 Ore	06/02/12	P. 6	Sulla prevenzione incendi prove di «proporzionalità»		6
-------------	----------	------	--	--	---

AMBIENTE

Sole 24 Ore	06/02/12	P. 7	Ambiente, la certificazione Iso non basta	Rosalba Reggio	7
-------------	----------	------	---	----------------	---

CONTRATTI PUBBLICI

Italia Oggi Sette	06/02/12	P. 8	Contratti pubblici, la Banca dati darà un taglio alle scartoffie	Andrea Mascolini	9
Italia Oggi Sette	06/02/12	P. 8	False dichiarazioni nelle gare, sanzioni soft		11
Italia Oggi Sette	06/02/12	P. 8	Subappaltatori all'estero, tutele maggiorate		12
Italia Oggi Sette	06/02/12	P. 9	Si all'obbligo di gara sempre		13

ACCESSO ALLE PROFESSIONI

Italia Oggi Sette	06/02/12	P. 52	Dalla laurea all'esame di stato, la lunga scalata alla professione	Benedetta Pacelli	14
Italia Oggi Sette	06/02/12	P. 52	Regione che vai, tassa che trovi		15

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Repubblica Affari Finanza	06/02/12	P. 32	"Se le casse finanziano le start up"	Domenico Posca	16
---------------------------	----------	-------	--------------------------------------	----------------	----

PONTE SULLO STRETTO

Corriere Della Sera - Corriereconomia	06/02/12	P. 1	La giostra del Ponte non gira più	Sergio Rizzo	17
--	----------	------	-----------------------------------	--------------	----

Quelle lobby al lavoro per rompere la lenzuolata

Eugenio Occorsio

Il cammino parlamentare del provvedimento sulle liberalizzazioni, un perno fondamentale su cui innescare le prossime misure per la crescita, è cominciato con il piede sbagliato. I peggiori timori sull'assalto delle lobby si sono materializzati. Tanto che lo stesso premier, nel dialogo via web organizzato venerdì dal nostro giornale, ha ritenuto necessario rassicurare i cittadini che vigilerà con la massima attenzione perché l'intero pacchetto non venga stravolto. Ma il pericolo di imboscate esiste, eccome: in una sola seduta alla commissione Giustizia del Senato, giovedì, sono state azzerate tre misure di rilievo come la creazione dei tribunali per le imprese, l'eliminazione delle tariffe minime dei professionisti, i risarcimenti assicurativi scontati nelle officine convenzionate. E nuovi attacchi lobbistici si preannunciano, dalle farmacie (dove pure il decreto del governo era annacquato rispetto agli intendimenti originari) ai tassisti. C'è per fortuna ancora tempo per recuperare e ripristinare lo spirito di base, però tutto diventa più difficile. Soprattutto perché intanto è urgente una nuova tranche di misure, come quelle molto attese sulle banche. Lo stesso vice direttore di Bankitalia, Salvatore Rossi, ha detto la settimana scorsa che è possibile portare più trasparenza e ribassi dei costi per carte di credito e bancomat, e altrettanto vale per l'Rc auto. Ma l'importante, e il difficile, è fermare le lobby.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Riforme Le proposte delle categorie attive nell'edilizia e sul territorio

Liberalizzazioni I tecnici scendono in campo

I periti industriali lanciano l'Albo unico per i laureati triennali
I geologi: gli Ordini diventino enti certificatori delle prestazioni

DI ISIDORO TROVATO

E se a tirar fuori il coniglio dal cilindro fossero le professioni tecniche? Da quando il decreto sulle liberalizzazioni è diventato realtà, sono state tante le categorie a intervenire nel dibattito. Le professioni tecniche sono rimaste un po' defilate ma adesso avanzano proposte interessanti e abbastanza inedite.

«Liberalizzare non è una brutta parola — precisa subito Giuseppe Jogna, presidente dei periti industriali — e rispetto all'abrogazione delle tariffe, tanto per fare un esempio, possiamo solo ricordare che per noi erano già morte nel 2006. Né abbiamo nessuna voglia di riesumarle».

L'albo unico

Ma da anni nel cassetto di Jogna c'è un progetto che forse adesso potrebbe trovare nuovi estimatori. «Crediamo — dice il presidente dei periti industriali — che siano maturi i tempi per l'istituzione dell'Albo dei tecnici per l'ingegner-

ria nel quale potranno esclusivamente iscriversi i laureati triennali di area tecnica o di formazione equivalente e contemporaneamente confluire ad esaurimento gli attuali iscritti (175.000) negli albi professionali dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali. È una proposta che trova l'appoggio convinto degli attuali ordini professionali e

Idea Giuseppe Jogna, alla guida dei periti industriali: riunire i laureati triennali di area tecnica




Immagine Economica

che risponde anche ad un necessario allineamento con i Paesi dell'Unione Europea».

Una proposta in avanti, per chi deve ancora arrivare e non per chi è già iscritto. «Vogliamo essere in grado — continua Jogna — di proporre percorsi formativi capaci di attrarre ed educare le nuove generazioni in aree lavorative che rappresentano una tra le poche risposte efficaci per favorire l'inserimento di figure professionali di alta formazione».


Però si tratta di una scelta che porterebbe a un taglio di poltrone e cariche istituzionali. «Ma la cosa non ci preoccupa — dice Jogna —. La nostra pre-

occupazione riguarda piuttosto il futuro e chi prenderà il nostro posto: quello che vorremmo è un quadro di riferimento — a livello sia formativo, sia professionale — più chiaro e moderno per le nuove generazioni».

Il bollino blu

Un'altra proposta innovativa arriva da Sud, dall'Ordine dei geologi della Campania. «Piuttosto che alzare steccati e promuovere guerre di religione contro

le imminenti misure annunciate dal governo Monti e che tentano di innovare il mercato dei servizi professionali per rilanciare lo sviluppo — afferma il vice presidente Francesco Russo — il mondo delle professioni tecniche fa un tentativo autonomo e originale di riqualificarsi con un'ipotesi di certificazione della prestazione del prodotto del lavoro intellettuale. La certificazione di qualità diverrà un elemento specifico di garanzia, progetto per progetto, e non una generica affermazione di principio.



Una specie di bollino blu che attesti la conformità delle prestazioni a rigorosi standard qualitativi prefissati e codificati». Una proposta che ha già trovato consensi in Europa ma che ha bisogno di accreditamenti autorevoli. «Nei giorni scorsi — prosegue Russo — mi sono rivolto ad Accredia, organismo di certificazione nato dalla fusione di Sincert e Sinal, per conoscere tutti i passi necessari per certificare gli organismi di autogoverno delle professioni tecniche».

La proposta di trasformare gli Ordini tecnici in organismi di certificazione è un progetto a cui i geologi campani lavorano fin dal lontano 2003 e che oggi, in un momento in cui il mercato dei servizi professionali va incontro a una sostanziale riforma, diventa di particolare attualità. Dunque un modello innovativo di riforma che potrebbe, nell'immediato, estendersi anche agli altri Ordini dell'area tecnica. «Un riconoscimento di questo tipo eviterebbe il rischio, paventato da larghi settori, che l'attività dei professionisti venga equiparata a quella delle imprese. Proprio la formula "certificazione del prodotto intellettuale" — conclude Russo — sottolineerebbe la peculiarità dell'apporto professionale (per progetti, perizie, studi tecnici) rispetto ad altri tipi di attività. C'è una sfida che è quella del mercato del lavoro, della crescita sociale oltre che economica da vincere ed i geologi sono pronti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Rc dei professionisti l'obbligo di assicurazione debutta nel caos

IL PROBLEMA IMMEDIATO DA RISOLVERE È LA DATA DA CUI DEVE DECORRERE LA COPERTURA: SE DAL 24 GENNAIO SCORSO O DAL PROSSIMO AGOSTO. CI SONO INCERTEZZE INTERPRETATIVE ANCHE SUL SOGGETTO CHE DEVE STIPULARE LA POLIZZA

Andrea Rustichelli

Roma

Per i più critici si tratta di un regalo, l'ennesimo, alle compagnie assicurative. Per gli altri, secondo lo spirito sbandierato dal provvedimento, è piuttosto una garanzia a tutela del cittadino-cliente. Fatto sta che l'obbligatorietà della polizza per i professionisti debutta sotto l'ombrello dell'incertezza. Per esempio, nel caso delle società di capitali (previste ora anche tra professionisti), quale soggetto dovrebbe dotarsi di assicurazione, la società o il singolo professionista? Ma il problema immediato è la data da cui lo stesso obbligo della polizza deve decorrere: il 24 gennaio scorso o il prossimo agosto?

Tutto è cominciato col decreto di Ferragosto (convertito nella legge 148 del 14 settembre), che prescrive la riforma degli ordini da attuarsi entro la metà di agosto 2012. L'articolo 3 recita in particolare che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale», aggiungendo che «le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti».

Ma a mettere scompiglio, quanto alle tempistiche, è venuto il decreto "Cresci Italia", entrato in vigore il 24 gennaio. Si chiede al professionista (articolo 9) di indicare al cliente «i dati della po-

lizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale». Dunque, in vista della necessaria armonizzazione, gli occhi sono ora puntati sull'iter parlamentare di conversione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni.

«Riteniamo che il termine ultimo sia il 13 agosto 2012», dice Massimo Mellacina, membro del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. «Dal 2010 - aggiunge - noi abbiamo comunque messo a disposizione degli iscritti un'assicurazione convenzionata: ciascun commercialista si può costruire una polizza su misura. Un'iniziativa cui ha aderito circa il 10 per cento degli iscritti. E ora stiamo registrando un'impennata nelle richieste». Secondo un preventivo minimo, un commercialista (giovane) con fatturato di 40 mila euro paga un premio annuo di circa 260 euro con un massimale di 250 mila euro a sinistro.

Certo è che la gran parte dei professionisti ancora non è in grado di presentare al cliente gli estremi della polizza. E intanto, a restringere la platea dei potenziali sottoscrittori delle assicurazioni, si fa strada un possibile principio interpretativo, in attesa di maggiori chiarimenti: a sancire l'obbligatorietà non basta l'iscrizione a un albo (che è *comunque conditio sine qua non*), occorre piuttosto che il professionista svolga, in regime di autonomia, una prestazione pattuita con un cliente.

Da questa fattispecie si chiamano fuori i giornalisti: «Stiamo in trattative col ministero. Facciamo leva sul fatto che i giornalisti non forniscono prestazioni direttamente al cittadino. Anche nel caso dei cosiddetti "free lance", la loro opera è svolta per un editore», afferma l'avvocato Giancarlo Tartaglia, direttore del sindacato Fnsi. Caso tipico dell'obbligatorietà, invece, appare quello dei profili libero-professionali di avvocati, notai, commercialisti, architetti, dentisti.

«Malgrado la confusione nor-

mativa, noi teniamo come scadenza l'agosto 2012. Detto questo, siamo molto favorevoli alla polizza obbligatoria, che già stiamo valutando da tempo», afferma Lucio Del Paggio, tesoriere del Consiglio Nazionale Forense. «Nostra priorità è ottenere tariffe agevolate, soprattutto per i giovani professionisti. Sul mercato si sta determinando una ridda di offerte. Una strada possibile ci sembra la stipula da parte del Consiglio di un'assicurazione che copra tutti gli iscritti. Ma stiamo esplorando anche la via delle convenzioni: cerchiamo, cioè, le offerte più vantaggiose che poi ogni avvocato potrà declinare secondo le proprie esigenze». Nel primo caso, si stima un ricarico pro capite sull'annuale tariffa ordinistica di circa 70-80 euro.

Due casi consolidati, medici e notai, permettono intanto alcune valutazioni. I primi si cimentano da anni con le polizze, per cui pagano premi altissimi in un contesto che vede proliferare il contenzioso. E spesso le compagnie, in gaso di guai, scaricano i sottoscrittori. «Il principio dell'obbligatorietà sarebbe buono, perché permette di abbassare le tariffe», dice Maurizio Maggiorotti, presidente A.m.a.m.i. (Associazione medici accusati di malpractice ingiustamente). «Ma occorre segnalare un drammatico paradosso di cui il legislatore deve occuparsi: l'obbligo vincola ora il professionista ma non le compagnie assicuratrici. Queste continuano a rifiutare di stipulare le polizze per i medici, giudicate poco vantaggiose». Replicano gli assicuratori: «Le coperture per la responsabilità civile del medico, in generale, si trovano facilmente», afferma Roberto Manzato, direttore "danni non auto e vita" dell'Ania. «L'obbligo a contrarre in capo alle imprese di assicurazione è una misura rarissima, a nostra conoscenza presente solo nel mercato italiano per la Rc Auto, giustificata solo da motivi di ordine sociale. E comunque controproducente, perché avrebbe l'ovvio effetto di restringere l'offerta con conseguente diminu-

zione della concorrenza e spinta al rialzo dei prezzi».

Più pacifica la situazione dei notai, che già dal 2006 hanno l'obbligo dell'assicurazione. Il contraente è qui il Consiglio Nazionale del Notariato, mentre l'assicurato è ogni singolo notaio. Il costo è di circa 14 milioni di euro l'anno, pagati con i contributi versati all'ordine dai 5 mila iscritti (in media, 2.800 euro ciascuno). Sono coperti tutti i danni professionali derivanti da colpa, per un importo massimo di 3 milioni di euro. Facoltativamente, il notaio può optare per un'assicurazione di importo superiore fino a un valore massimo di 50 milioni di euro.



[IL CASO]

Scompare l'“equo compenso” dei praticanti




Se le tariffe professionali sono sparite sotto il vessillo delle liberalizzazioni, più misterioso appare il vessillo sotto il quale è scomparso anche il criterio dell'“equo compenso” per i praticanti: per esempio i giovani aspiranti avvocati o commercialisti. Introdotto con il decreto di Ferragosto, quel principio, per quanto vago, significava una tutela di massima per decine di migliaia di giovani, di fatto esposti a “rimborsi spese” del tutto eterogenei. (a. rust.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RAMO RC PROFESSIONALE MEDICI E STRUTTURE SANITARIE

In miliardi di euro



GLI ISCRITTI AGLI ORDINI

MEDICI	366.400
INFERMIERI	359.954
INGEGNERI	220.000
ARCHITETTI	138.000
AVVOCATI	136.750
COMMERCIALISTI	113.000
NOTAI	4.850

Nella foto sopra a sinistra, **Amedeo Bianco**, presidente della **Federazione degli ordini dei medici**

Il caso. L'esperienza dei Vigili del fuoco

Sulla prevenzione incendi prove di «proporzionalità»

In materia di semplificazione dei controlli a fare da battistrada è stato il settore della prevenzione incendi. Con il Dpr 151 del 2011 sono state, infatti, disegnate le nuove modalità di accertamento che i vigili del fuoco devono adottare. Si tratta di procedure che ancora devono andare a regime, visto che sono entrate in vigore a inizio ottobre scorso, ma «i primi risultati sono più che confortanti. Temevamo - spiega Fabio Dattilo, ingegnere dei vigili del fuoco a capo della direzione centrale della prevenzione - che il cambio di mentalità richiesto a noi e alle imprese potesse rappresentare, almeno agli inizi, un problema e invece la novità si sta facendo apprezzare anche più di quanto previsto».

Il meccanismo dei controlli si rifà ora al principio della proporzionalità del rischio, approccio che si stima consentirà - nel settore della prevenzione incendi - un risparmio del 46% dei costi amministrativi. Le aziende sono state suddivise in tre categorie, a seconda della pericolosità del loro lavoro per l'incolumità pubblica: ci sono le attività a basso rischio, a rischio medio e a rischio elevato. A seconda della categoria dove un'azienda risulta collocata, sono diverse le procedure per ottenere il nullaosta relativo alla preven-

zione incendi. Procedure che prima, invece, erano uguali per tutti e che imponevano la richiesta del certificato a prescindere dal rischio insito nell'attività.

I vecchi adempimenti ora sono rimasti solo per le aziende ad alto rischio e a elevata complessità tecnico-gestionale. In questo caso - per esempio la realizzazione di un edificio destinato ad attività pericolose - l'imprenditore può avere il permesso di costruire solo dopo aver ricevuto il via libera dei vigili del fuoco. Per ottenerlo, deve inoltrare un'istanza ai vigili del fuoco attraverso uno sportello unico per le attività produttive (Suap) con la quale richiede il parere preventivo di conformità sul progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni (prima erano 90). Una volta completati i lavori, si deve inviare al Suap una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con allegata la documentazione che comprova la conformità dell'opera alla normativa in materia di sicurezza antincendio. A quel punto, l'immobile può diventare agibile, ma entro 60 giorni (prima erano 135) i vigili del fuoco effettuano i controlli per verificare quanto attestato con le carte. A quel punto viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Del tutto diversa e molto

più snella la procedura per le attività a basso rischio. Se si rimane nell'esempio della costruzione di un immobile da destinare a lavori non pericolosi, è solo al termine dell'opera che l'imprenditore deve preoccuparsi della prevenzione incendi. A quel punto invia al Suap il progetto e una Scia con allegata la documentazione che attesta la conformità del fabbricato alle norme di sicurezza antincendio. A quel punto l'immobile può essere destinato all'attività imprenditoriale e i vigili del fuoco, entro 60 giorni, effettuano controlli a campione e, dietro richiesta, rilasciano una copia del verbale della visita tecnica.

Un'impostazione analoga si ritroverà nei regolamenti che daranno forma alla norma sui controlli introdotta nel decreto semplificazioni. «Per esempio - sottolinea Dattilo - anche il versante delle verifiche della sicurezza sul lavoro ben si presta a una riorganizzazione in nome dell'ottimizzazione delle procedure. Oggi, per restare solo agli accertamenti principali, intervengono i vigili del fuoco, l'Asl e l'Arpa. Sarebbe sufficiente uno sportello che coordinasse tutti i controlli, con risparmio dei tempi e abbattimento dei costi amministrativi almeno del 37 per cento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La conferma

Saranno soppressi o ridotti i controlli sulle imprese in possesso del timbro Uni o di strumenti equivalenti

Ambiente, la certificazione Iso non basta

Marcia indietro del Governo nel nuovo testo del Dl: per l'inizio attività non ammesso l'iter snello

Rosalba Reggio

ca Marcia indietro sul fronte delle semplificazioni ambientali per le imprese. Almeno a giudicare dalla scomparsa della norma sulle autorizzazioni ambientali dal testo approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri. La versione precedente interveniva in materia ambientale in due momenti chiave: la procedura autorizzativa delle imprese e le regole sui controlli. In entrambi i casi le nuove norme rappresentavano una grande spinta verso la semplificazione delle regole. Spinta frenata, ora, dal nuovo testo.

Nel caso delle autorizzazioni, per esempio, il vecchio documento prevedeva la «sostituzione delle procedure autorizzatorie ambientali

LA VIA ALTERNATIVA

Il ministero dello Sviluppo non ha accantonato l'idea: la procedura rapida potrebbe essere ripescata nei regolamenti attuativi

TEMPI LUNGH

Per gli imprenditori restano i problemi legati alla farraginosità delle norme e all'eccessiva burocratizzazione

con autocertificazioni per le imprese in possesso di certificazioni Uni En Iso 14000 o Emas, con riferimento alle attività oggetto delle certificazioni medesime, e per gli interventi in aree ecologicamente attrezzate».

In sostanza la garanzia data dalle certificazioni sollevava l'amministrazione dall'obbligo di procedere nell'iter autorizzativo ambientale ed evitava all'impresa tempi lun-

ghi di attesa che immobilizzavano gli impianti produttivi.

Ebbene, questa parte della norma è stata totalmente stralciata dal nuovo testo. Dunque, per ora, nessuna novità rispetto alla situazione attuale, anche se dal ministero dello Sviluppo economico fanno sapere che, pur nel rispetto delle garanzie ambientali, nel regolamento che darà attuazio-

ne alla norma sulle semplificazioni sarà reinserita questa procedura semplice.

L'altro intervento riguarda invece i controlli. Il testo approvato in prima battuta dal Consiglio dei ministri prevedeva la «soppressione dei controlli sulle imprese in possesso di certificazione Iso o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione». Il nuovo testo, pur aggiungendo maggiori dettagli sulle certificazioni ammesse, stempera la parola «soppressione» prevedendo oltre a questa «la riduzione» dei controlli.

Insomma, il legislatore ha voluto specificare che l'essenziale si riferirà solo alle attività oggetto della certificazione per cui ci saranno imprese che in virtù di una copertura totale di certificazioni non subiranno controlli, ma ce ne saranno altre che li vedranno solo ridotti.

Nonostante rimanga forte e dichiarata l'intenzione del Governo di procedere velocemente allo snellimento delle procedure burocratiche le pressioni interne sono evidenti in questa seppur parziale retromarcia.

Una delusione per le imprese italiane che da tempo lamentano normative penalizzanti.

«Il problema non è il vincolo ambientale - spiega Alvisè Biffi, presidente giovani imprenditori di Assolombarda - e non è la restrittività dei requisiti, che garantisco-

no il necessario rispetto per l'ambiente, ma è la farraginosità delle normative, l'eccessiva burocratizzazione del Paese che, in un contesto di competizione globale, penalizza gli imprenditori italiani. Se la mia impresa per ottenere la stessa autorizzazione di un'impresa gemella in Europa impiega molto più tempo, è ovvio che questo diminuisce la sua capacità di competere. I tempi eccessivamente dilatati del nostro sistema, infatti, rallentano la partenza delle attività già in possesso dei requisiti e le penalizzano già alla nascita, creando notevoli danni economici. Per questo da anni lottiamo per norme più semplici e veloci e non per norme meno restrittive».



L'evoluzione del decreto

1 AUTORIZZAZIONI

VECCHIO TESTO

Il primo testo approvato prevedeva la sostituzione delle procedure autorizzatorie ambientali con autocertificazioni per le imprese in possesso di certificazioni Uni En Iso 14.000 o Emas, con riferimento alle attività oggetto delle certificazioni medesime, e per gli interventi in aree ecologicamente attrezzate

NUOVO TESTO

Nel nuovo testo la regola sulla sostituzione delle procedure autorizzatorie ambientali con le autocertificazioni per le imprese in possesso di certificazioni Uni En Iso 14.000 o Emas, scompare.
Nel rispetto delle garanzie ambientali, però, dallo Sviluppo economico fanno sapere che l'esenzione rientrerà nel decreto attuativo della norma

2 CONTROLLI

VECCHIO TESTO

Il tempo approvato in prima battuta dal Consiglio dei ministri prevedeva la «soppressione dei controlli sulle imprese in possesso di certificazione Iso o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione».

NUOVO TESTO

Il nuovo testo prevede la soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)

I vantaggi del decreto semplificazioni: niente certificati dagli appaltatori di servizi e forniture

Contratti pubblici, la Banca dati darà un taglio alle scartoffie

Pagine a cura
di **ANDREA MASCOLINI**

Verifiche online per gli appalti pubblici con l'avvio, a inizio 2013, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; divieto di verifica sui requisiti dei concorrenti con modalità diverse dalla consultazione della Bdncp; gli appaltatori di forniture e servizi, dal primo gennaio 2013, non dovranno quindi più produrre certificati. È una delle maggiori novità contenute nel decreto legge sulle semplificazioni per risolvere il problema della qualificazione degli appaltatori pubblici di lavori, forniture e servizi, assicurando l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa in materia di appalti, anche sotto il profilo della prevenzione dei fenomeni di corruzione. Con le norme dedicate alla Bdncp si risolveranno quindi i problemi legati all'eccessiva burocratizzazione delle procedure che, secondo alcune stime governative, portano una azienda a produrre mediamente circa trenta volte l'anno la stessa documentazione. In particolare, per le piccole e medie imprese il risparmio sui costi vivi della gestione amministrativa delle gare si dovrebbe aggirare complessivamente su oltre 140 milioni all'anno, stando a quanto stimato dal governo. Ma i benefici ci saranno anche per le amministrazioni pubbliche le quali, potendo effettuare i controlli sui concorrenti attraverso il fascicolo elettronico di ciascuna impresa, potranno risparmiare 1,3 miliardi l'anno.

L'operazione avviata con il decreto legge semplificazioni, stando al testo circolante in questi giorni ed esaminato dal consiglio dei ministri venerdì scorso, si basa sulla banca dati che fu introdotta nel 2010 con il comma 1 dell'art. 44, del dlgs 30 dicembre 2010, n. 235. In particolare si prevede che


dal 1° gennaio 2013 tutta la documentazione relativa alla prova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa che i concorrenti devono possedere per partecipare agli appalti dovrà essere acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, prevista dall'articolo 62-bis del dlgs 82/2005, introdotto nel 2010. La disposizione dovrebbe prevedere che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici definisca innanzitutto quali dati, utili alla partecipazione alle gare, nonché alla verifica delle offerte, debbano essere inclusi nella banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti nella predetta Banca dati. La norma prevede che per l'attivazione della banca dati tutti i soggetti pubblici e privati che detengono dati e documenti relativi ai requisiti di partecipazione, abbiano l'obbligo di messa a disposizione dell'Autorità di tali dati e documenti. Parallelamente, gli operatori economici saranno tenuti ad integrare i dati contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, creando un sistema dinamico e non statico come invece è oggi quello basato sulle Soa, ove i

certificati hanno validità quinquennale. Il meccanismo avrà una portata fondamentale nel settore dei servizi e delle forniture in cui, diversamente dai lavori, non esiste un sistema di qualificazione dei concorrenti.

All'obbligo di acquisizione della documentazione da parte della Bdncp è correlato l'obbligo per i committenti di effettuare le verifiche dei requisiti di capacità dei concorrenti esclusivamente attraverso la banca dati, senza quindi più chiedere documenti ai partecipanti alle gare. Ciò significa che i partecipanti alle gare potranno qualificarsi alle procedure semplicemente con una autodichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, mentre sarà cura del committente che ha bandito la gara, verificare che quanto dichiarato sia conforme alle risultanze documentali rese disponibili a questo fine dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Non si tratterà certamente di un percorso facile, dal momento che occorrerà mettere in linea e fare affluire nella banca dati una rilevante mole di certificazioni (soprattutto per i requisiti tecnici) e, quindi, la necessità di un celere avvio delle procedure di acquisizione di dati e documenti appare centrale nell'applicazione della norma.

— © Riproduzione riservata —



Le novità

- ⇒ Dal 1° gennaio 2013 verifica online, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria degli appaltatori di lavori, forniture e servizi
- ⇒ Previsti risparmi di 140 milioni per le piccole e medie imprese e di 1,3 miliardi per le amministrazioni
- ⇒ La gestione della Bdncp, istituita nel 2010, sarà compito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che dovrà definire i dati da acquisire, le regole tecniche, le modalità di aggiornamento e di consultazione
- ⇒ Divieto per le stazioni appaltanti di verifica dei requisiti con modalità diverse dalla consultazione della Bdncp

False dichiarazioni nelle gare, sanzioni soft

Ridotta la pena dell'esclusione dalle gare per false dichiarazioni, che potrà essere anche inferiore a un anno; prevista la responsabilità solidale fra committente e appaltatore e subappaltatori per i contributi e il tfr; nuovi modelli per la certificazione dei lavori dei contraenti generali.

Fra le numerose novità introdotte dal decreto legge semplificazioni si segnala innanzitutto la norma sulle sanzioni per false dichiarazioni rese dai concorrenti che partecipano ad appalti pubblici. A oggi il Codice stabilisce che se un concorrente presenta una documentazione falsa o rende una dichiarazione falsa, la stazione appaltante deve segnalare l'accaduto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo di un anno. Una volta trascorso l'anno, l'iscrizione viene ex lege cancellata e perde comunque efficacia. Il decreto-legge modifica il termine di esclusione dalle gare che, oggi è sempre di un anno, prevedendo, con una maggiore flessibilità, da mettere evidentemente in relazione alla natura della fattispecie concreta in cui incorre il concorrente, che essa sia fino a un anno. L'Autorità, quindi, potrà irrogare anche una sanzione di sei mesi o di tre mesi e non sarà obbligata, come è oggi, a irrogare un anno di esclusione dalle gare. Il provvedimento prevede anche, per appalti di opere o di servizi, la responsabilità in solido del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per il pagamento di trattamenti retributivi, compreso il tfr, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Modificata la certificazione dei lavori svolti dai contraenti generali che ad oggi certificano i lavori «eseguiti con qualsiasi mezzo» sulla base di modelli previsti dal codice dei contratti, allegato XXII. Con la nuova norma si rinvia invece ai modelli definiti dal regolamento del codice dei contratti pubblici, il che dovrebbe deporre per un tentativo di omogeneizzazione delle certificazioni, pur tenendo presente la differenza sostanziale fra le diverse tipologie di imprese (imprese tradizionali e contraenti generali).



Subappaltatori all'estero, tutele maggiorate

Maggiori garanzie per i subappaltatori di imprese italiane che lavorano all'estero; certificazione dei lavori all'estero da predisporre, a spese dell'impresa, su modelli semplificati predisposti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Sono questi alcuni ulteriori interventi previsti nel decreto legge sulle semplificazioni relativi alla disciplina dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. In particolare il decreto legge interviene sulla normativa riguardante i certificati di lavori eseguiti all'estero che a oggi è contenuta nell'articolo 84 del dpr 207/2010 (il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici). La disposizione riscrive la norma regolamentare lasciando intatto il primo comma, ma innovando sostanzialmente la restante parte della disposizione. Viene quindi confermato l'obbligo per le imprese italiane che abbiano lavorato all'estero di produrre all'organismo di attestazione (Soa) la certificazione di esecuzione dei lavori, unitamente alla copia del contratto, a ogni documento comprovante i lavori eseguiti e al certificato di collaudo laddove esso sia stato emesso.

La novità riguarda invece la produzione dei certificati che dovranno essere rilasciati, su richiesta dell'impresa, da un «tecnico di fiducia del consolato o del Mae», con spese a carico dell'impresa. Nel certificato dovranno risultare espressamente quali lavori siano stati eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, l'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Il certificato dovrà inoltre corrispondere al modello semplificato predisposto dall'Autorità e, se necessario, è soggetta a legalizzazione da parte dei consolati italiani all'estero. Il certificato dovrà essere in lingua italiana o prodotto con traduzione certificata in lingua italiana da rappresentanze diplomatiche o consolati italiani. Sarà poi il Mae ad acquisirli e a inserirli nel casellario dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Il decreto legge stabilisce che in caso di subappalto effettuato a impresa italiana, il subappaltatore potrà utilizzare il certificato rilasciato all'appaltatore italiano o richiederlo al posto dell'appaltatore se quest'ultimo non lo ha fatto. Si prevede anche che se l'interessato non ha più una sede all'estero o vi siano difficoltà ad operare all'estero, si possa fare riferimento alle strutture del Mae nel paese interessato (consolati, ambasciate).



Sì all'obbligo di gara sempre

Per i beni culturali obbligo di gara sia per le sponsorizzazioni di puro finanziamento, sia per quelle tecniche di progettazione ed esecuzione. Le amministrazioni dovranno inserire gli interventi da inserire in un apposito allegato al programma triennale; gara a rilanci plurimi per l'individuazione del maggiore finanziamento. È quanto prevede il decreto legge in materia di semplificazioni che detta una speciale disciplina delle procedure per la selezione di sponsor di interventi nel settore dei beni culturali, aggiungendo un articolo (il 199-bis) al Codice dei contratti pubblici. La nuova norma stabilisce innanzitutto che anche gli interventi relativi ai beni culturali, allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, devono essere inseriti all'interno della programmazione dei singoli enti di spesa. Pertanto si impone alle amministrazioni aggiudicatrici competenti in materia di predisporre un apposito allegato, da inserire all'interno del programma triennale dei lavori, nel quale siano indicati i lavo-

ri, i servizi e le forniture per le quali l'amministrazione intende individuare un soggetto privato che sponsorizzi il finanziamento dell'intervento o direttamente la realizzazione.

Strumentale alla messa a punto dell'allegato è la redazione di «studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari»; importante notare che nell'allegato l'amministrazione può anche inserire proposte di sponsorizzazioni di interventi, nella forma di dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione trasmesse da privati che, in questo caso, si attergerebbero da «promotori», sul modello della disciplina prevista per la finanza di progetto. Il decreto legge, stando al testo esaminato dal consiglio dei ministri nei giorni scorsi, stabilisce come debba essere selezionato lo sponsor: l'amministrazione dovrà emettere un bando e pubblicarlo sul sito istituzionale per almeno 30 giorni e darne notizia su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e sulla *Gazzetta ufficiale* (anche su quella dell'Unione europea, se si superano le soglie comunitarie).

Nell'avviso deve essere indi-

cato sommariamente il tipo di intervento per il quale si chiede la sponsorizzazione e il suo importo «di massima» e il tempo necessario a realizzarlo, sia pure a titolo indicativo. Il bando dovrà espressamente chiarire la natura della sponsorizzazione: o si chiedono offerte per una sponsorizzazione di tipo puramente finanziario, in cui lo sponsor può anche decidere di accollarsi le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, oppure si chiedono offerte tecniche tramite un partenariato pubblico-privato (PPP) nel quale lo sponsor privato si occupa della progettazione e della realizzazione di parte o di tutto l'intervento. In quest'ultimo caso l'amministrazione deve anche prevedere nel bando gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte che, comunque, per tutte le tipologie di sponsorizzazione dovranno pervenire in un termine non inferiore a 60 giorni.

La valutazione delle offerte sarà effettuata direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice, a eccezione dei casi in cui si tratti di interventi particolarmente complessi o il cui valore stimato sia superiore a un milione di euro, per i quali occorre nominare una commissione giudicatrice. La gara si svolge con offerte di rilancio migliorative successive alla fase di definizione della graduatoria, ma occorre


definire un termine massimo per i rilanci. Il contratto viene quindi aggiudicato al soggetto che ha offerto il maggiore finanziamento o che ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica. In caso di mancanza di offerte o in caso di offerte inadeguate o inammissibili, la norma prevede che sei mesi dopo la gara l'amministrazione possa ricercare di sua iniziativa uno sponsor, fermi restando i termini tecnici indicati nel bando. La norma del decreto legge fa anche salve le disposizioni in materia di requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Infine, con una modifica all'articolo 26, si precisa che per gli interventi in settori diversi dai beni culturali, se è lo sponsor ad acquisire forniture o servizi o a realizzare lavori a proprie spese, e l'importo supera i 40 mila euro, si applicano i principi del Trattato e i requisiti per la qualificazione di appaltatori e progettisti.

© Riproduzione riservata

I contenuti nel nuovo articolo 199-bis

Obbligo di inserimento nella programmazione triennale delle amministrazioni degli interventi relativi a beni culturali per i quali si ricercano sponsorizzazioni:

- ↳ la sponsorizzazione potrà essere di puro finanziamento o tecnica, nella forma di un PPP avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dell'intervento
- ↳ obbligo di gara pubblica con bando da pubblicarsi per almeno 30 giorni sul sito dell'ente, sui quotidiani e sulla *Gazzetta Ufficiale* o europea
- ↳ svolgimento della gara con rilanci migliorativi e successivi alla predisposizione della graduatoria
- ↳ aggiudicazione del maggiore finanziamento offerto



Tirocinio, polizze, abilitazione: i costi (e i tempi) per iscriversi all'albo professionale

Dalla laurea all'esame di stato, la lunga scalata alla professione

Pagina a cura
di **BENEDETTA PACELLI**

Diventare professionista costa. Sia in termini temporali sia economici. Un neolaureato che vuole iscriversi a un qualsiasi ordine professionale, infatti, dopo aver completato il suo triennio o quinquennio di studi, come minimo dovrà trascorrere un altro periodo tra pratica professionale e prova di abilitazione prima di diventare libero professionista. E non solo, perché insieme al tempo dovrà investire anche altri soldi in tasse di esame, iscrizione all'albo e copertura previdenziale. Il tutto, poi, con la complicità del decreto legge sulle liberalizzazioni che, oltre ad aver previsto l'obbligatorietà per i professionisti di dotarsi di una copertura assicurativa (che ovviamente ha un costo) ha eliminato una norma, precedentemente inserita nelle manovre estive, che prevedeva per il praticante neolaureato un «equo compenso di natura inddennitaria, commisurato al suo concreto apporto».


L'accesso alle professioni. Dopo la laurea per alcune professioni, specie quelle economico-legali, è necessario effettuare un tirocinio professionalizzante, d'ora in poi, non superiore ai 18 mesi. Questo vuol dire che per i consulenti del lavoro, gli avvocati, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, il regolamento per il tirocinio, della durata rispettivamente di due e tre anni, è tutto da riscrivere. Per gli aspiranti a ognuna di queste categorie, compresi i notai, comunque l'iter è pressoché lo stesso: una volta laureati è necessario iscriversi come praticanti presso il proprio ordine di appartenenza, quindi, cercare uno studio dove effettuare la pratica (quasi sempre gratuita) che dovrà essere certificata dal proprio dominus (per avvocati e commercialisti) o dal professionista di riferimento sull'apposito libretto e, alla fine, affrontare l'esame di abilitazione che per-

metterà l'iscrizione all'albo. Si tratta di una tappa obbligata per tutti i giovani che vogliono esercitare una delle 27 professioni, eccezion fatta per quelle sanitarie infermieristiche e le ostetriche il cui diploma di laurea ha valore abilitante. Ogni esame viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, ha cadenza annuale o biennale ed è articolato in più prove scritte e orali. L'esame di stato per diventare consulenti del lavoro viene regolato da decreti della direzione generale del ministero del lavoro che indicano date e sedi di esame. Le prove si svolgono presso le direzioni regionali del lavoro. L'esame, invece, per i futuri commercialisti si svolge presso le sedi universitarie individuate dal ministero dell'istruzione dislocate sul tutto il territorio nazionale. Le date di svolgimento degli esami (due ogni anno) vengono fissate da un'ordinanza ministeriale. Per gli aspiranti al foro, invece, il bando esce ogni anno in *Gazzetta Ufficiale*, mentre per i notai il concorso, svolto sempre a Roma, viene bandito dal ministero della giustizia (il prossimo bando scade il 24/02/12).

Le professioni tecniche. Nessun praticante previsto per le professioni tecnico-scientifiche, escluse quelle dei diplomati periti industriali e agrari e geometri. Per i futuri architetti e ingegneri gli esami di stato vengono fissati ogni anno in due sessioni (in media giugno e novembre) con ordinanza del ministero dell'università. Sempre dal Miur arriva la convocazione per l'esame di stato (uno all'anno) per i tecnici diplomati o ex-diplomati (periti industriali laureati, periti agrari laureati e geometri laureati) una sola volta l'anno. I diplomati prima di effettuare l'esame di abilitazione dovranno anche dimostrare di aver effettuato due anni di pratica professionale, oppure un'attività tecnica subordinata per tre anni o in alternativa aver insegnato per un triennio presso scuole secondarie nelle materie legate alla specializzazione specifica del diploma posseduto. I triennali, invece, dovranno atte-


stare di aver svolto un tirocinio di sei mesi in tutto o in parte durante il corso di studi. Nessun praticante per gli aspiranti biologi, chimici, geologi, attuari i cui esami di abilitazione professionale si svolgono presso gli atenei ogni anno in due distinte sessioni indette con ordinanze ministeriali che ne stabiliscono la data su tutto il territorio nazionale.

Gli abilitati. La professione che vede il maggior numero di abilitati annui è quella di ingegnere. Secondo i dati del rapporto Cresme dal 2000 al 2008, infatti, grazie a una media di oltre 17 mila abilitati l'anno, sono stati immessi sul mercato circa 150 mila nuovi ingegneri, questo anche per via di una percentuale di abilitazioni piuttosto elevata pari a circa il 90% dei candidati. Diverso il caso dei commercialisti e degli architetti che, a fronte di un numero confrontabile di candidati (circa 9-10 mila annui), abilitano in media intorno al 50%. Esclusi i concorsi notarili, l'esame di Stato più selettivo è oggi quello per Consulenti del lavoro, con appena il 36% di abilitati nel 2008. La professione che vede il numero minore di abilitati medi ogni anno, non per difficoltà ma per numero di candidati, è quella di attuario, appena 48 tra il 2001 e il 2008.



Regione che vai, tassa che trovi

Regione che vai tassa che trovi. L'iscrizione al registro dei praticanti, quando esiste, o all'albo stesso comporta, infatti, il pagamento di contributi specifici che variano da categoria a categoria e, in virtù dell'autonomia che ogni ordine o collegio territoriale possiede, da regione a regione. Prendendo a campione una città del Nord, Milano, e una del Sud, Reggio Calabria, si nota infatti che le differenze in alcuni casi sono piuttosto significative. A Milano, per esempio, un neolaureato in economia che vuole esercitare la professione di dottore commercialista e iscriversi al registro dei praticanti dovrà pagare 300 euro, a Reggio Calabria 420 (rateizzabili in tre anni). Una volta diventato professionista, poi arriva la quota di iscrizione: 270 euro a Milano (160 euro per chi ha meno di 35 anni), 315 a Reggio Calabria. Non hanno un registro praticanti, invece, gli aspiranti ingegneri che pagano, comunque, una quota annua. Anche qui le differenze: a Milano il neoiscritto sotto i 35 anni paga 45 euro, l'anno che diventano 100 dal 36° anno. Quota che si avvicina a Reggio Calabria dove il contributo annuale, senza distinzione di età, è di 115 euro. Sempre nella città del Sud il praticante consulente del lavoro all'atto dell'iscrizione versa 104 euro più una parte di una quota (655 che possono essere suddivisi in due o quattro rate) che varrà per la durata del praticantato. In questa cifra, però, sono compresi i corsi di formazione per la preparazione all'esame e il materiale didattico. A Milano la quota di iscrizione è praticamente la stessa, 105 euro, ma per tutto il periodo di pratica la somma scende a 520 euro. I praticanti periti industriali di Milano, invece, pagano 150 euro contro i 250 degli aspiranti geometri della stessa città. Una volta superato l'esame di stato, invece, questi ultimi pagheranno 300 euro (200 sotto i 35 anni) contro i 330 dei periti industriali (anche qui quota ridotta a 200 euro sotto i 35 anni).



[L'INTERVENTO]

“Se le casse finanziano le start up”

LA PROPOSTA DI CREARE UNA HOLDING DELLA PROFESSIONE PARTECIPATA DALL'ENTE PREVIDENZIALE, CHE PARTECIPIAL CAPITALE DELLE NUOVE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI



Domenico Posca*

Nella foto sopra, **Andrea Camporese**, presidente dell'**Adepp**, l'associazione che riunisce gli enti previdenziali privatizzati

All'esito degli ultimi interventi legislativi e del decreto sulle liberalizzazioni, le competenze professionali sono diventate servizi da vendere sul mercato non solo da parte di professionisti ma anche di società commerciali senza limiti di partecipazione ad imprenditori che si lanceranno nel nuovo mercato alla ricerca di profitti. E' bene che i professionisti, superato lo sconcerto, volgano a loro vantaggio le nuove condizioni, rispondendo alla sfida, sul piano delle logiche industriali, con un'iniziativa forte in grado di anticipare l'assalto alla diligenza delle specifiche competenze. Una proposta strategica di sviluppo in grado di coniugare potenzialità intellettuali, risorse finanziarie e novità legislative. Con l'obiettivo di accrescere la dimensione degli studi e di realizzare attività che i singoli non potrebbero e che rischiano di dover svendere all'investitore di turno.

Ogni professione elabora progetti strategici in grado di coinvolgere i professionisti. Per ogni progetto



viene costituita una società tra professionisti con specifico oggetto sociale. A monte del sistema una holding della professione promossa e partecipata dall'ente di previdenza, da associazioni rappresentative e dal consiglio nazionale. La holding avrà partecipazioni nelle società tra professionisti dedicate ai singoli progetti, con soci singoli professionisti che vorranno prendere parte all'attività. L'ente di previdenza nei limiti di asset allocation investe risorse necessarie a finanziare l'iniziativa. Agli organismi di rappresentanza (ordini e associazioni) il compito di delineare gli indirizzi strategici. Un modello operativo ed una struttura societaria che consentiranno ai professionisti di mantenere a proprio vantaggio il valore

aggiunto e la redditività delle attività consulenziali. Azionariato critico e tutela delle minoranze. Revisione contabile e attribuzione di rating per l'accesso al credito. Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Sono solo spunti di progetti in fieri che potrebbero essere declinati in chiave commerciale garantendo il giusto ritorno all'investitore "interno" rappresentato dalla cassa di previdenza che, destinando qualche decina di milioni di euro, lo zero virgola di quanto investito in titoli azionari, non meno rischiosi, potrebbe remunerare il capitale ed aumentare il monte contributivo innalzando il reddito degli iscritti.

**Presidente Unione Italiana Commercialisti*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Scelte Dopo dieci anni di annunci, contratti e qualche esproprio è stata messa la parola fine. Bruciando un miliardo

La giostra del Ponte non gira più

DI SERGIO RIZZO

Si potrebbe dissertare a lungo a proposito di chi faccia parte di quella che un senatore della Repubblica qual è Giampiero D'Alia chiama: «La cricca del Ponte». Dove il Ponte in questione è, ovviamente, quello sullo Stretto di Messina. Resta il fatto che la sua teoria lascia sbalorditi. «Quello che interessa ai signori del Ponte non è fare il ponte ma è fregarsi la penale», ha detto a Danila La Torre di Temporetto sabato 28 gennaio il senatore siciliano dell'Udc. Andando pure oltre: «L'opera non è stata definanziata da Mario Monti, ma regnante Silvio Berlusconi. Ed è stata definanziata perché l'Unione Europea ha messo a rischio il corridoio Berlino Palermo ritenendo impraticabile la sua realizzazione. Tutto questo il governo Berlusconi e la cricca del ponte lo sapevano bene».

Dopo una mitragliata del genere ti aspetteresti almeno qualche polemica. Magari pure che un magistrato si faccia qualche domanda. Invece nulla. Niente di niente. La stessa reazione che c'è stata quando, nei giorni scorsi, il Cipe ha provveduto a dirottare verso altre opere quasi 1,8 miliardi di euro destinati a far partire il Ponte.

Il che la dice lunga. Qui non

è in discussione l'eterno dilemma sull'opera più controversa del mondo: chi la considera una svolta epocale nel sistema infrastrutturale italiano ed europeo e chi al contrario la ritiene un inutile e costosissimo sfregio all'ambiente. Il tema è piuttosto la serietà della nostra classe dirigente.

L'operazione ponte sullo Stretto di Messina è costata finora oltre 250 milioni di euro. C'è un progetto definitivo e c'è pure un contratto firmato, vidimato e registrato. Nel caso non venisse onorato, le penali



Udc il senatore Giampiero D'Alia

(quelle a cui si riferisce D'Alia) potrebbero raggiungere gli 800 milioni. Totale: un miliardo buttato dalla finestra. Dopo un ping pong semplicemente sconcertante. L'opera parte concretamente nel 2001 con la legge obiettivo. Pochi mesi prima della fine del mandato, il precedente governo Berlusconi, quando si è praticamente certi dell'arrivo del centrosinistra che tuona contro il Ponte, stipula il contratto con il general contractor Eurolink. Pensando di legare così le mani ai successori. Invece, com'era pre-

vedibile, il governo di Romano Prodi revoca i finanziamenti, assegnandoli ad altri lavori. E il Ponte finisce su un binario morto. Due anni dopo torna Berlusconi e lo riesuma. Si dà il via agli espropri e a un certo punto si aprono anche i cantieri per alcune opere di servizio. Finché un bel giorno di ottobre 2011 piove in parlamento una mozione dei dipietristi che impegna il governo, testualmente, «alla soppressione dei finanziamenti per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina». Inspiegabilmente viene approvata: 284 favorevoli e un solo contrario. Scontato il sì dei leghisti, che odiano il Ponte. Ma il bello è che pure il rappresentante del governo di Berlusconi (lo sponsor del ponte), il sottosegretario responsabile da poco in carica Aurelio Miniti, dà parere favorevole. Dal Pdl gli sparano addosso a pale incatenate: il suo ministro Altero Matteoli giunge a dire che è stata una iniziativa personale.

Ma guardando i resoconti della votazione ne esce una realtà ben diversa. I parlamentari azzurri si astengono in massa, però qualcuno approva la mozione degli uomini di Antonio Di Pietro. E non si tratta esattamente dei peones. Vota sì, per esempio, il coordinatore del partito Denis Verdini. E con lui i ministri Mariastella Gelmini e Michela Vittoria Brambilla. Nonché i sottosegretari Laura Ravetto, Stefano Saggia e Guido Crosetto.

Monti non può che prenderne atto. E forse la giostra si è fermata per sempre. Perché evidentemente era solo una giostra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

